

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Attività autorizzatoria)

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia alle imprese che hanno nel relativo territorio la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7.